

Codice DB1412

D.D. 13 maggio 2013, n. 1173

R.D. n. 523/1904 - Polizia idraulica - Pratica n. 2344 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Richiesta di nulla-osta idraulico in sanatoria per l'accesso all'alveo del Torrente Ravasanella in Comune di Roasio (VC), per effettuare un lavoro di "pronto intervento" riguardante il ripristino di una condotta irrigua.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - con sede in Via Fratelli Bandiera n. 16 a Vercelli, (omissis) - nella persona del suo Direttore dott. Ing. Alessandro Iacopino, (omissis), ad effettuare alcuni lavori urgenti in regime di "pronto intervento", a partire dal 16 aprile 2013 per la riparazione della condotta irrigua DN700 Postua – Diga Ravasanella, consistenti nella rimozione di un pozzetto e di un tratto di scogliera per effettuare, in sicurezza, la riparazione, ripristinando (al termine dei lavori) lo stato dei luoghi subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori di ripristino ai sensi dell'articolo 23, comma c), del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, e della relativa "tabella canoni" aggiornata sono esenti da concessione demaniale e dal pagamento dei canoni;
- l'opera dovrà essere realizzata senza alcuna variazione rispetto allo stato dei luoghi;
- il soggetto autorizzato resta unico responsabile dei danni eventualmente cagionati dall'opera realizzata;
- l'autorizzazione idraulica s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (in caso di danneggiamento o crollo);
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli